

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE TERZO SETTORE

Le seguenti osservazioni e proposte sono state raccolte, negli incontri territoriali della Conferenza Regionale del Volontariato, e presentate dall'Osservatorio del Volontariato del Lazio all'incontro del 7 giugno 2017 sale Rame Regione Lazio

ARTICOLI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 Denominazione sociale</p> <p>1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p>	<p>Prevedere, di aggiungere la locuzione o l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico costringe a modifiche di statuto da registrate con un aggravio economico ed un possibile ed inutile sovraccarico di lavoro per il registro unico nazionale.</p> <p>Si propone di obbligare all'uso dell'acronimo, per gli enti iscritti al registro, senza obbligo di modifica dello Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17 Volontario e attività di volontariato</p> <p>1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, e di essi devono tenere un apposito registro.</p> <p>3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.</p>	<p>Manca un limite di utilizzo per gli enti che partecipano a bandi e appalti. Non deve essere consentito l'utilizzo del lavoro volontario per abbattere i costi ed operare ribassi che altri enti non potrebbero proporre. Si tratterebbe di uno sfruttamento del lavoro volontario.</p> <p>La questione rimborsi con autocertificazione, per quanto contenuta, è in contraddizione con il comma precedente che vieta rimborsi di tipo forfetario. Per il volontariato è un cambiamento assoluto e sempre criticato.</p>

<p>6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.</p>	<p>Il comma 6 sembra alludere alla possibilità che un socio membro del consiglio direttivo (o di qualsiasi organo sociale) , non essendo considerato volontario, non debba essere assicurato. (?)</p>
<p>TITOLO IV: DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE CAPO III: DELL'ORDINAMENTO E DELLA AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Si usa la locuzione “AMMINISTRAZIONE” anche per indicare il Consiglio direttivo delle associazioni. Questo tende considerare un organo esecutivo come un organo con poteri, per quanto definiti, deliberativi.</p>
<p>ARTICOL0 24 Assemblea</p> <p>1 Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente;</p>	<p>La possibilità di disporre diversamente il diritto di voto appare eccessiva, se non fonte di costruzione di enti senza parità tra i soci.</p>
<p>ARTICOL0 25 Competenze inderogabili dell'assemblea</p> <p>2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno un numero di associati pari o superiore a cinquecento l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire la competenza relativa alle materie di cui alle lettere c), e g) del comma1 all'organo amministrativo o ad altro organo, comunque denominato, eletto dall'assemblea degli associati o dall'assemblea di delegati eletti dalle assemblee di cui all'articolo 24, comma 5, o da altro organo eletto dalle medesime. Nelle reti associative di cui all'articolo 41 l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire le competenze relative alle materie di cui alle lettere a), b), d), ed j) del comma 1 all'assemblea di delegati eletti dalle assemblee di cui all'articolo 24, comma 5, o ad altro organo eletto dalla medesima.</p>	<p>Escludere dalla possibilità di deliberare al posto dell'assemblea “l'organo amministrativo” lasciando le altre opzioni. La lettera c) è l'approvazione del bilancio La lettera g) è l'approvazione del regolamento</p>
<p>ARTICOL0 26 Organo di amministrazione</p> <p>1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.</p> <p>2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.</p> <p>5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo</p>	<p>1. Mantenendo la preoccupazione per il nome dato al Consiglio Direttivo, il testo, comunque ribadisce chi nomina gli amministratori.</p> <p>2. Tuttavia al comma 2. introduce la possibilità che non tutti gli amministratori siano scelti tra gli associati. Questo è difforme da ogni idea organizzazione</p> <p>5. Si evince che ci sia la possibilità di inserire “enti di terzo</p>

<p>o dallo statuto ad enti del terzo settore, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 (enti ecclesiastici), o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all' assemblea.</p>	<p>settore” non soci tra gli amministratori. Si propone di abolire questa possibilità per evitare forme oblique di condizionamento. Stesso discorso per gli enti ecclesiastici C’è anche la possibilità di prevedere la presenza di lavoratori o utenti negli organi di amministrazione. Se riferita a Enti (Imprese sociali, cooperative, Fondazioni,) gestori di servizi appare interessante, mentre risulta singolare e inopportuna per le associazioni.</p>
<p>TITOLO V DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CAPO I DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ARTICOL0 32 Organizzazioni di volontariato</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a nove volontari o a cinque organizzazioni di volontariato; per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una più attività di cui all'articolo 5 ad esclusione di quelle di cui alle lettere o) e s), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.</p> <p>2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.</p>	<p>“prevalentemente in favore di terzi di una più attività di cui all'articolo 5 ad esclusione di quelle di cui alle lettere o) [Commercio equo e solidale] lettera s) [Agricoltura sociale], avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. “</p> <p>In questo articolo viene annullata l’esclusione di attività a favore dei soci presente nella 266, bene.</p> <p>Prevedere, per le associazioni già presenti nei registri regionale, di aggiungere la locuzione o l’acronimo ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico senza obbligo di modifica di Statuto.</p>
<p>ARTICOL0 34 Ordinamento ed amministrazione</p> <p>1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra i volontari associati ovvero tra le persone indicate, tra i propri volontari associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.</p> <p>2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il</p>	<p>Questo articolo va bene, ma sembra smentire, la possibilità di nominare negli organi sociali soggetti non soci (come previsto dall’articolo 26 che si chiede di emendare) La connessione con gli art. del C.C. fa pensare solo a revisori dei conti, servirebbe una scrittura più esplicita</p> <p>Sarebbe auspicabile che non solo le ODV avessero organi sociali composte solo da soci ad eccezione, ovviamente,</p>

<p>rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.</p>	<p>degli eventuali revisori.</p>
<p>CAPO II DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ARTICOL0 35 Associazioni di promozione sociale</p>	<p>Identiche osservazioni fatte per le ODV in ordine alle assemblee, organi sociali ed acronimo valgono per le APS</p>
<p>TITOLO VI DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE . ARTICOL0 45 Registro nazionale del Terzo settore</p> <p>5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30. giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.</p>	<p>Se ci devono essere modelli standard tipizzati di Atti costitutivi e statuti , E QUESTO POTREBBE ESSERE UTILE, li dovrebbe emanare il Ministero con Decreto e questi modelli possono essere PROPOSTI anche da altri oltre che dalle reti associative, prima di tutto dai Centri di servizio per il volontariato o coordinamento CSVNET e dalle centrali cooperative.</p>
<p>ARTICOL0 48 Contenuto e aggiornamento</p> <p>1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; l'eventuale patrimonio minimo, le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.</p> <p>2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano con proprie leggi i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.</p>	<p>Queste disposizione potrebbero generare una valanga di comunicazioni verso il registro nazionale poiché i registri regionale esistenti non contengono tutte queste informazioni; sarebbe utile prevedere una acquisizione progressiva delle informazioni possibilmente in relazione al primo adempimento di ogni associazione verso il registro. In pratica si potrebbe completare l'anagrafica alla consegna del primo rendiconto o bilancio.</p> <p>Sarebbe utile che le Regioni legiferassero anche su altre questioni, prima di tutto quelle relative alla partecipazione ed al coinvolgimento degli enti. Viene segnalato qui poiché non c'è altro articolo che questo in cui si prevede la possibilità di legiferare per le Regioni anche se il tema segnalato è normato dal TITOLO VII DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI, analizzato successivamente</p>
<p>ARTICOL0 54 Trasmigrazione dei Registri esistenti</p>	

<p>1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.</p> <p>2. Gli uffici del Registro nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro 180 giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.</p> <p>3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.</p>	<p>Comma 2. Questo comma obbliga gli uffici del Registro nazionale del Terzo settore a richiedere informazioni o documenti mancanti ricadendo nei difetti, già evidenziati in relazione all'art. 48, sia dell'ingestibilità da parte dell'Ufficio sia in un aggravio inutile per le associazioni. Si propone di vincolare la trasmissione delle informazioni e dei documenti mancanti alla possibilità di inserire i rendiconti ed i bilanci che, essendo obbligatori ed a pena di decadenza, rappresentano il limite legittimo entro cui vanno trasmessi i dati mancanti.</p>
<p>TITOLO VII DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore</p> <p>1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie azioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative programmazione sociale di zona.</p>	<p>In questo titolo c'è la esplicitazione delle due metodologie principali di rapporto tra le associazioni (ODV e APS) con gli enti locali: la co-programmazione e la co-progettazione e lo strumento principe:le Convenzioni.</p> <p>Visto che si parla di tutti gli enti del terzo settore si rileva l'assenza delle altre forme di rapporti ed in particolare la più importante per i rapporti con le cooperative sociali e per la stabilità dei servizi e delle prestazioni: il sistema di autorizzazione ed accreditamento che rappresenta la procedura privilegiata per realizzare la continuità e l'efficienza delle prestazioni rivolte ai cittadini, in particolare quelle relative ai livelli essenziali.</p> <p>Si rileva, anche, l'assenza delle particolari procedure da adottare, con gli enti del terzo settore, in caso di gare ed appalti, anche alla luce delle Raccomandazioni europee, del nuovo Codice degli Appalti e delle recenti deliberazioni dell'ANAC.</p> <p>In ordine ai rapporti tra gli enti pubblici e il terzo settore c'è</p>

	<p>da segnalare, infine l'assenza di riferimenti ai processi partecipativi non compresi nella co-programmazione. Si tratta delle esperienze relative ad organismi come le Conferenze regionali del volontariato e della Promozione sociale o come le Consulte Comunali, aziendali(ASL) regionali. Si propone di invitare le Regioni ad una nuova legislazione , coerente e coordinata con il nuovo codice del terzo settore, su questi specifici rapporti.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOL0 56 Convenzioni</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale.</p> <p>2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOL0 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza</p> <p>1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed aderenti ad una rete associativa.</p>	
<p>TITOLO VIII DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</p> <p>CAPO I DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE</p> <p>ARTICOL0 58 Istituzione</p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.</p>	<p>Questo organismo nazionale ingloba e, di fatto, sostituisce opportunamente, gli osservatori del Volontariato e della Promozione sociale anche se la composizione tiene conto solo delle reti associative e le altre nomine, previste all'art. successivo, sono demandate al Forum Nazionale del Terzo settore.</p> <p>Tuttavia il rilievo maggiore è quello relativo alla scomparsa delle Conferenze Nazionale ed al rischio che a cascata scompaiano anche le Conferenze regionali del Volontariato e della Promozione Sociale.</p> <p>Si ritiene che occorra esplicitare la facoltà per le REGIONI</p>

	<p>di legiferare per l'attivazione del CONSIGLIO REGIONALE DEL TERZO SETTORE e per la istituzione delle Conferenze regionali del volontariato e della promozione sociale. (Anche se, alla luce del Titolo V della Costituzione, le Regioni non devono chiedere permesso per legiferare in materie di loro pertinenza) . Questi organismi hanno in potenza la capacità di interpellare e dare parola a tutte le associazioni soprattutto se si procede, come sperimentato nel Lazio, a forme di ulteriore articolazione territoriale delle stesse Conferenze regionali. Insomma un luogo ed uno strumento massimo di relazione che rischia di scomparire.</p>
<p>CAPO I DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 61</p> <p style="text-align: center;">Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato</p>	<p>Sarebbe utile aggiungere, tra i compiti dei CSV, anche il supporto a tutte le associazioni in ordine agli obblighi di trasparenza con particolare attenzione alla pubblicazione obbligatoria di atti e rendiconti (compresi gli obblighi derivanti dal 5 per mille). Si potrebbe declinare un servizio di comunicazione che metta a disposizione pagine web per questi obblighi, Sempre che permanga questo obbligo e non venga, invece assolto direttamente dal registro Unico Nazionale</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 71 Locali utilizzati</p> <p>2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.</p> <p>3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun</p>	<p>Il comma 2 parla di comodato (gratuito?) beni mobili ed immobili di proprietà degli enti pubblici,</p> <p>mentre il comma 3 sui beni culturali immobili parla di concessione con obbligo di recupero, restauro, ristrutturazione. Questa disposizione appare in contrasto con la normativa sui beni confiscati e, in ogni caso limita fortemente la concessione solo per beni culturali che necessitano di restauro e/o recupero.</p>

<p>canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo S, comma l, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	<p>Si propone di prevedere una preferenza di assegnazione, di questi beni, ma non una esclusività</p>
<p>CAPO IV DELLE RISORSE FINANZIARIE</p> <p style="text-align: center;">ARTICOL0 72</p> <p>Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore</p> <p>1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative. e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.</p> <p>2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti , ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (soggetti pubblici allargati)</p> <p>3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.</p> <p>4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>Le reti associative sembrano essere definite tramite per sostenere le attività generali degli enti di terzo settore (tra cui le reti associative) Però non si capisce come ed in cosa consista questo tramite.</p> <p>Per il comma 4 sarebbe invece opportuno che il Ministero trasferisse alle Regioni le risorse del Fondo e deleghi loro ad individuare i soggetti attuatori, ovviamente sulla base dell'atto di indirizzo del comma 3. che dovrebbe prevedere una quota destinata alle reti associative gestita a livello nazionale</p>

<p>5.A decorrere dall'anno 2017 la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 10 milioni di euro annui.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 73</p> <p style="text-align: center;">Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia":</p> <p>a). articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;</p> <p>b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;</p> <p>c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;</p> <p>d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;</p> <p>2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro o delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:</p> <p>a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;</p> <p>b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;</p> <p>c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.</p> <p>3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e</p>	<p>Le risorse individuate nelle lettere a) e b) di questo articolo dovrebbero essere interamente trasferite alle Regioni per il sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; e delle associazioni di promozione sociale; in attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, e destinati a soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore nelle sezioni corrispondenti</p>

<p>delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOL0 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali</p> <p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto dal comma 4.</p> <p>2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali ...</p> <p>3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in <u>misura fissa</u>.</p> <p>4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale</p> <p>5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.</p> <p>6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, di attività assistenziali,</p>	<p>Questo articolo dispone il pagamento dell'imposta di registro (attualmente in misura fissa di € 200,00) per tutte le registrazioni degli atti costitutivi, degli statuti e di ogni modifica di statutaria.</p> <p>E' una novità molto pesante per le associazioni di volontariato che in forza della legge 266/91 (ora abrogata) erano esenti sia della imposte di registro, che dall'imposta di bollo.</p> <p>Favorire l'autonoma iniziativa di soggetti che in forma volontaria si associano vuol dire anche esentarli da imposte che, soprattutto in fase di costituzione, potrebbero scoraggiare l'attivazione dei cittadini</p> <p>Per le associazioni si propone l'esenzione totale per la registrazione di questi atti anche in ossequio ai principi costituzionali ed in particolare dell'art. 118 che dice testualmente: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"</p> <p>A corollario della richiesta di esenzione c'è la l'amarrezza derivata dal fatto che è lo stesso Decreto a richiedere modifiche statutarie (che abbiamo chiesto di eliminare) per poi tassarle. Di fatto sembra una beffa, ma si spera solo in un errore.</p>

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, **sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, 46